



REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI LESSONA

PROVINCIA DI BIELLA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera del Commissario Prefettizio n° 30 del 29.3.2016

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Regolamento e tariffe
- Art. 2 – Classe del Comune
- Art. 3 – Oggetto della tassa
- Art. 4 – Soggetti attivi e passivi

CAPO II CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

- Art. 5 – Concessione ed autorizzazione all'occupazione
- Art. 6 – Scopo delle occupazioni
- Art. 7 – Intralci alla circolazione
- Art. 8 – Occupazioni con vetture da piazza o private
- Art. 9 – Caratteri delle occupazioni
- Art. 10 – Modalità di richiesta delle concessioni ed autorizzazioni. Doveri del titolare del diritto all'occupazione
- Art. 11 – Rappresentanti del titolare della concessione od autorizzazione. Trasferimenti del diritto
- Art. 12 – Durata delle autorizzazioni e delle concessioni
- Art. 13 – Decadenza dalle concessioni od autorizzazioni
- Art. 14 – Revoca, modifica o sospensione delle occupazioni
- Art. 15 – Procedura ed effetti del provvedimento di revoca
- Art. 16 – Occupazioni abusive

CAPO III APPLICAZIONE DELLA TASSA

- Art. 17 – Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 18 – Graduazione della tassa. Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
- Art. 19 – Criteri per la determinazione della tassa
- Art. 20 – Tariffe
- Art. 21 – Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri per la graduazione e determinazione della tassa
- Art. 22 – Esenzioni

CAPO IV DENUNCIA, MODALITA' DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO

- Art. 23 – Denuncia della occupazione permanente
- Art. 24 – Versamento della tassa per le occupazioni permanenti
- Art. 25 – Denuncia e versamento per le occupazioni temporanee
- Art. 26 – Riscossione mediante convenzioni occupazioni temporanee
- Art. 27 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa, contenzioso
- Art. 28 – Affidamento da parte del Comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa
- Art. 29 – Funzionario responsabile. Rappresentante del concessionario

CAPO V
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 31 – Passi carrabili

Art. 32 – Occupazione permanente del sottosuolo e soprasuolo

Art. 33 – Occupazioni eseguite nel corso di lavori pubblici

CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 – Norme transitorie e finali

Art. 35 – Abrogazioni e sostituzioni

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Regolamento e tariffe

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, modificato ed integrato con le norme del D. Lgs. 28 dicembre 1993, n° 566, nonché ai sensi degli artt. 7 e 149 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
2. Con il regolamento il Comune disciplina i criteri di applicazione della tassa nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.
3. Le tariffe sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 2 – Classe del Comune

1. Ai fini dell'applicazione della tassa di cui al D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, il Comune agli effetti dell'art. 42 del citato decreto legislativo, avendo al 31 dicembre 2015 una popolazione residente di n° 2.440 abitanti appartiene alla classe V.

Art. 3 – Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono altresì soggette a tassa le occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nel modo e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
4. Ai sensi dell'art. 38, comma 4 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, avendo il Comune una popolazione residente al 31.12.2015 inferiore a 10.000 abitanti, la tassa non si applica sulle occupazioni effettuate sui tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, salvo che non siano soggette a servitù di pubblico passaggio. Sono, in ogni caso, escluse le occupazioni di aree appartenenti alla Provincia ed al demanio statale.
6. E' fatta comunque salva l'applicazione, alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche, di un canone di concessione in rapporto alle superfici utilizzate ed alla categoria stradale ove si realizza l'occupazione. Nel determinare la misura della somma il Comune avrà riguardo alle soggezioni che derivano alla strada e al vantaggio che l'utente ne ricava.

Art. 4 – Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

CAPO II CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

Art. 5 – Concessione ed autorizzazione all'occupazione

1. Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere esercitato senza autorizzazione o regolare atto di concessione e senza il pagamento della tassa relativa, fatta eccezione per le occupazioni esenti dal tributo, per le quali è tuttavia sempre richiesto l'atto di concessione o di autorizzazione.
2. Le concessioni e le autorizzazioni sono subordinate alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nei regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene e di edilizia. Esse sono sempre accordate dall'Amministrazione comunale senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità.
3. Le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo suolo pubblico, sono ordinate al rilascio, da parte dell'Amministrazione Comunale di semplici autorizzazioni scritte. Per le occupazioni temporanee, che non necessitano di preventiva autorizzazione scritta, la bolletta di pagamento della tassa, rilasciata dall'agente autorizzato alla riscossione, sostituisce l'autorizzazione.

Art. 6 – Scopo delle occupazioni

1. Ogni richiesta di occupazione dovrà essere finalizzata al raggiungimento di una utilità come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione o per ragioni edilizie, agricole, impianto di giostre, giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici, ecc.
Saranno in ogni caso vietate le concessioni od autorizzazioni per l'esercizio di attività non consentite dalla vigenti disposizioni di legge.

Art. 7 – Intralci alla circolazione

1. Le occupazioni di qualsiasi natura debbono essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e pedoni sulle vie, piazze e spazi pubblici, od impedire l'accesso a case private, negozi, uffici edifici in genere.

Art. 8 – Occupazioni con vetture da piazza o private

1. Le aree di stazionamento delle autovetture e delle vetture a trazione animale da piazza, così come le aree destinate a parcheggi della autovetture di uso privato, sono determinate dall'autorità comunale.
2. Le aree destinate a parcheggio di vetture ad uso privato possono essere affidate in concessione nelle forme di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 ovvero, nelle forme previste dalle leggi in materia. Apposita speciale normativa regolerà dette concessioni fermo comunque quanto disposto nel presente Regolamento.
3. Ai fini della riscossione della tassa di cui al presente regolamento, l'utilizzazione degli spazi adibiti a parcheggio e assegnati in concessione è assoggettata al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Ove le predette aree siano affidate in concessione, non inferiore all'anno, il concessionario è tenuto all'assolvimento della tassa di occupazione permanente per gli spazi concessi ed utilizzati.

Art. 9 – Caratteri delle occupazioni

1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli hanno carattere personale e non possono essere cedute.
2. Le autorizzazioni e le concessioni valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono state rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività.
3. In tutti i casi si intendono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione
4. Il titolare della concessione od autorizzazione è tenuto ad esibire il titolo ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, della polizia municipale e della forza pubblica.
5. E' prevista, in ogni caso, la facoltà di revoca per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Art. 10 – Modalità di richiesta delle concessioni ed autorizzazioni.

Doveri del titolare del diritto all'occupazione.

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne domanda all'Amministrazione comunale ed ottenere regolare autorizzazione o concessione.
2. La domanda deve essere redatta su carta resa legale e contenere le generalità complete del richiedente (anagrafiche e fiscali), il fine e l'oggetto della richiesta di autorizzazione o di concessione, nonché essere corredata, se del caso, da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere ed accettare senza alcuna riserva le disposizioni contenute nel presente regolamento, nel D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 e successive integrazioni e modifiche, nonché alle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.
3. Il titolare del diritto di occupazione deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella concessione od autorizzazione;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga o rinnovo ottenuto prima della scadenza;
 - c) provvedere alla manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - d) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni;
 - e) eseguire tutti i lavori necessari per ripristinare lo stato dei luoghi, alla scadenza della concessione;
 - f) versare, alle scadenze stabilite, la tassa concordata od accertata a suo carico, con le modalità previste dalla legge e/o eventuale convenzione di cui al successivo art. 26 del presente regolamento;
 - g) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio di occupazione.
4. L'Amministrazione potrà comunque subordinare la concessione o l'autorizzazione alla costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di concessione o autorizzazione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di esse, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso. Il deposito cauzionale potrà essere eseguito oltre che in contanti, con polizza fidejussoria bancaria od assicurativa.
5. Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione con preferenza sugli altri richiedenti. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta – sempre secondo la tariffa – al primo richiedente risultante dai registri di protocollo.

Art. 11 – Rappresentanti del titolare della concessione od autorizzazione.
Trasferimento del diritto

1. Le concessioni e/o autorizzazioni sono strettamente personali e non ne è consentita la cessione.
2. E' vietata qualsiasi subconcessione.

Art. 12 – Durata delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, e sono rinnovabili con apposito provvedimento.
2. Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo l'eventuale tempestivo rinnovo con apposito provvedimento,
3. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito non dà diritto a restituzione, anche parziale, del tributo o a refusione ovvero a compenso di sorta.

Art. 13 – Decadenza dalle concessioni od autorizzazioni

1. La mancata osservanza delle condizioni imposte nell'atto di autorizzazione o di concessione, ovvero alle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento, consegue la decadenza del diritto.
2. Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste ai successivi articoli.

Art. 14 – Revoca, modifica o sospensione delle occupazioni

1. Tutte le concessioni od autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'amministrazione.
2. La revoca della concessione od autorizzazione concernente l'utilizzazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità.

Art. 15 – Procedura ed effetti del provvedimento di revoca

1. La revoca è disposta dal Sindaco, con apposita ordinanza preceduta, se del caso, da una perizia tecnica. Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato al titolare dell'autorizzazione o della concessione un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale, essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione.
2. Il provvedimento di revoca è notificato ai sensi di legge.

Art. 16 – Occupazioni abusive

1. Sono considerate abusive tutte le occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge dal presente regolamento, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa.
2. L'occupazione abusiva dovrà cessare con l'accertamento dell'abusività e qualora ciò non sia possibile con immediatezza per motivi di ordine pratico il Sindaco provvederà a notificare l'ordinanza di sgombero e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare a salvaguardia dei diritti del Comune e della

collettività.

3. Al verificarsi della fattispecie prevista dai precedenti commi, sarà elevato, a carico dei contravventori, verbale di accertamento di violazione alle norme amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti, salvo denuncia all'autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal codice penale o da altre leggi e regolamenti.

CAPO III APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art. 17 – Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18 – Graduazione della tassa. Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate, con la procedura indicata nell'art. 42 – 3° comma del D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, in n° 2 categorie.

Art. 19 – Criteri per la determinazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in unità di superficie o di lunghezza. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare o al chilometro, a seconda dell'unità di misura da utilizzarsi in base alla legge, sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee sono calcolate in ragione del 10%.

4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.

5. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

6. Ogni elemento delimitante l'area occupata si computa ai fini della tassazione.

7. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, e per le quali la riscossione avviene mediante convenzione a norma dell'art. 26 del presente regolamento, la tassa è dovuta con riferimento al periodo autorizzato, indipendentemente dall'effettiva occupazione del suolo.

9. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, ai fini della determinazione delle ore giornaliere soggette a tassazione si farà riferimento agli orari di mercato stabiliti dal Comune.

Art. 20 – Tariffe

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente e temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono deliberate, in epoca successiva a quella di prima applicazione, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. L'omesso o ritardato adempimento della disposizione di cui al precedente comma, consegue la conferma delle tariffe in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma, ed è commisurata alla superficie occupata, in base all'unità di misura stabilita nella legge, e graduata nell'ambito delle categorie previste nell'art. 18 del presente regolamento e entro i limiti di legge.
4. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie, in base all'unità di misura stabilita nella legge, ed è graduata nell'ambito delle categorie previste nell'art. 18 del presente regolamento, alla durata dell'occupazione.

Art. 21 – Occupazioni permanenti e temporanee.
 Criteri per la graduazione e determinazione della tassa.

1. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 46, 47 e 48 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 e successive modificazioni. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe. La tassazione riferita all'ultima categoria non può essere inferiore al 30% di quella deliberata per la prima. La tassa di base è soggetta alle seguenti maggiorazioni e riduzioni:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

- Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo: alla tariffa base si applica una riduzione del 66%;
- Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico: alla tariffa base si applica una riduzione del 70%;
- Occupazioni con passi carrabili: alla tariffa base si applica una riduzione del 50%;
- Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti: alla tariffa base si applica una riduzione del 50%;
- Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi (il divieto di utilizzazione dell'area da parte della collettività non può estendersi oltre la superficie di mq. 10): alla tariffa base si applica una riduzione al 10%;
- Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune: la tassa è determinata con riferimento a una superficie non superiore al mq. 9. L'eventuale superficie eccedente è calcolata in ragione del 10%. Se i medesimi risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati, alla tariffa base si applica una riduzione del 10%;
- Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati;

- Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507: la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate.
- Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi: la tassa è dovuta nella misura annua complessiva a prescindere dalla consistenza delle occupazioni.
- Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi: per ogni apparecchio e per anno sarà dovuta la tassa entro i limiti di cui al 7° comma dell'art. 48 del D. Lgs. n° 507/93.
- Distributori di carburante: Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati: per ogni distributore sarà dovuta la tassa entro i limiti di cui al 1° comma dell'art. 48 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507. La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.
- Occupazioni con seggiovie e funivie: la tassa è dovuta entro i limiti di cui all'art. 47 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

B1) – Per le occupazioni temporanee, ad eccezione delle occupazioni realizzate nell'esercizio delle attività edilizie e dello spettacolo viaggiante, la tassa si applica con suddivisione nelle seguenti fasce orarie valedoli per tutte le rimanenti categorie: dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 12 alle ore 8.

- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
- Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 20%;
- La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% con l'osservanza delle norme di cui all'art. 26 del presente regolamento.

B2) - Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto: le tariffe sono ridotte del 50%. La tariffa così determinata è soggetta alle seguenti ulteriori riduzioni:

- per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 20%
- per le occupazioni di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione avviene mediante convenzione a tariffe ulteriormente ridotte del 50%.

B3) – Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia: le tariffe giornaliere sono ridotte del 50% e la tariffa oraria è pari a 1/24 della tariffa giornaliera. Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti riduzioni:

- per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 20%
- per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%

B4) – Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe giornaliere sono ridotte dell'80%. La tariffa oraria è pari a 1/24 della tariffa giornaliera. Le tariffe così determinate sono soggette alle seguenti ulteriori riduzioni:

- per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 20%;
- per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%

B5) – Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive le tariffe sono ridotte dell'80%. Le tariffe così determinate sono soggette alle seguenti riduzioni:

- per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 20%;
- per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%

B6) – Per le occupazioni con autovetture ad uso privato su aree a ciò destinate dal Comune le tariffe sono ridotte del 30%. Le tariffe così determinate sono soggette alle seguenti ulteriori riduzioni:

- per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 20%;
- per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%

B7) – Per le occupazioni con tende e simili le tariffe sono ridotte del 70%. Le tariffe così determinate sono soggette alle seguenti ulteriori riduzioni:

- per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 20%;
- per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%

B8) – Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 la tariffa è ridotta del 50%. Dette occupazioni effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento all'unità superiore.

B9) – Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo di cui all'art. 47 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507: la tassa è applicata entro i limiti di cui all'anzidetto articolo.

B10) – Altre occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo: le tariffe sono ridotte del 50%.

Art. 22 – Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1°, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 91, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblici di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essa assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia comunale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune ed alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

2. Gli aventi diritto all'esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato, nella domanda di concessione od autorizzazione, fermo restando l'obbligo dell'istanza di cui all'art. 10 del presente regolamento.

CAPO IV

DENUNCIA, MODALITA' DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO

Art. 23 – Denuncia dell'occupazione permanente

1. I soggetti, di cui all'art. 4 del presente regolamento, per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, devono presentare al Comune, ovvero nell'eventuale Concessionario del servizio, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza

l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al successivo art. 24.

3. Per le occupazioni permanenti del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti e erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, già denunciate in annualità precedenti, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, ed il versamento può essere effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 24 – Versamento della tassa per le occupazioni permanenti

1. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi o per eccesso se è superiore.

2. Per le occupazioni permanenti, i soggetti di cui all'art. 4 devono provvedere al versamento della tassa entro i seguenti termini:

- entro 30 giorni dal rilascio della concessione (e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio della medesima):

- entro il 31 gennaio per gli anni successivi a quello del rilascio della concessione.

3. Per le occupazioni di cui all'art. 46 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento, verificatesi nel corso dell'anno, il relativo versamento può essere effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 25 – Denuncia e versamento per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente art. 24, da effettuarsi non oltre il termine di scadenza della occupazione previsto dall'autorizzazione comunale ovvero dalla convenzione di cui all'art. 26.

2. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione – quali le occupazioni effettuate con automezzi privati su aree adibite dal Comune a parcheggio o quelle effettuate da commercianti che effettuino l'attività in forma itinerante ovvero quelle poste in essere dai "sorteggianti" di cui all'art. 7, comma 5 del D.M. 4 giugno 1993 n° 248 - il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Art. 26 Riscossione mediante convenzione occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai trenta giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, è disposta la riscossione anticipata mediante convenzione. In tal caso la tariffa è ridotta del 50%.

2. La convenzione ha lo scopo di disciplinare:

a) la periodicità dei pagamenti della tassa, da effettuarsi mensilmente, trimestralmente ovvero per la intera durata dell'autorizzazione ad occupare, come rilasciata dal Comune. Il pagamento della tassa deve avvenire in via anticipata, non oltre la scadenza della rata convenuta. I versamenti saranno mensili anticipati per concessioni od autorizzazioni inferiori a tre mesi. I versamenti saranno trimestrali anticipati per autorizzazioni eccedenti;

b) alle sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, disciplinate dal successivo art. 30, che consegue altresì l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione anticipata delle restanti rate;

c) la recidività, nel mancato rispetto della scadenza delle rate comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la perdita del diritto di occupare.

Nell'atto di convenzione è fatta espressa menzione delle norme che la regolano.

3. La convenzione va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune o dal Concessionario del servizio, e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio: l'atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dall'atto di autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.

Art. 27 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa, contenzioso

1. Il Comune ovvero il Concessionario del servizio controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti con apposito avviso di liquidazione notificato nei modi cui al successivo comma 3. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa determinata dal Comune ovvero dall'eventuale Concessionario del servizio, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 26 e 25, del presente regolamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. Il Comune o l'eventuale Concessionario del servizio provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di 60 giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno consecutivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento sarà notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. Avverso gli atti di rettifica ovvero di accertamento d'ufficio è ammesso ricorso, nei modi e termini previsti dal D. Lgs. n° 546/92, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.

6. La riscossione coattiva della tassa si effettua, in unica soluzione, secondo le modalità previste all'art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n° 43 e con l'applicazione dell'art. 2752 del codice civile.

7. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza diretta al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorni di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti si applicano gli interessi al tasso legale, calcolati giorno per giorno.

Art. 28 – Affidamento da parte del Comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

1. Ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, potrà affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione della tassa ad apposita azienda speciale di cui all'art. 113 del D. Lgs. n° 267/2000, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507.

2. A tal fine, si applicheranno le disposizioni previste dal predetto D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, capi I e II, successive integrazioni e modificazioni, dai Decreti ministeriali, dalle Istruzioni e Circolari emanate dal Ministero delle Finanze, del Comune e del Concessionario del servizio per quanto di rispettiva competenza.

3. Per le riscossioni da effettuarsi in forma diretta e quelle di cui all'art. 26, comma 2 del presente regolamento, si utilizzeranno appositi bollettari e registri, obbligatoriamente e preventivamente vidimati dal Comune, annotati in apposito registro di carico e scarico redatto in duplice esemplare, di cui una copia tenuta dal Comune ed una dall'incaricato del servizio.

4. Tutti i registri e bollettari per le riscossioni in forma diretta, una volta ultimati, dovranno essere depositati nell'archivio comunale contestualmente alla rendicontazione periodica prevista dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507. Tali documenti saranno comunque a disposizione del Concessionario o degli incaricati di quest'ultimo per eventuali consultazioni.

Art. 29 – Funzionario responsabile. Rappresentante del concessionario

1. Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di gestione del servizio in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario del servizio, sotto la supervisione e vigilanza del Comune.

3. Nell'espletamento dell'attività il Concessionario del servizio può agire per mezzo di un rappresentante, munito di apposita procura, che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 29 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507. Di ciò dovrà essere fornita al Comune dichiarazione, resa a norma della Legge n° 15/68 unitamente al deposito dell'atto di conferimento della procura.

4. Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dal Comune.

Art. 30 – Sanzioni

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento – relativamente alle sole occupazioni permanenti – effettuati nei 30 giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 24 del presente regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per

cento e al 10 per cento. Le predette riduzioni sono inapplicabili alle occupazioni aventi carattere temporaneo.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del tasso legale, calcolati giorno per giorno.

CAPO V DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 31 Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

4. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

5. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 4 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

6. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 32 – Occupazione permanente del sottosuolo e soprasuolo

1. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

2. Nel caso che il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 20% delle spese medesime.

Art. 33 – Occupazioni eseguite nel corso di lavori pubblici

1. Non costituisce imponibilità al tributo l'occupazione di suolo effettuato nel corso di lavori pubblici ordinati od eseguiti dal Comune.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 – Entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla norme contenute nel D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni nonché a tutte le norme di legge vigenti in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1° Gennaio 2016 e sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria in materia.

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima	€	17,56
Categoria seconda	€	8,78

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 66%)

Categoria prima	€	5,97
Categoria seconda	€	2,99

C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico. Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%)

Categoria prima	€	5,27
Categoria seconda	€	2,64

D) Occupazioni con passi carrabili. Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):

Categoria prima	€	8,78
Categoria seconda	€	4,39

E) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti. Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 60%)

Categoria prima	€	7,02
Categoria seconda	€	3,51

F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione dell'area da parte della collettività non può estendersi oltre la superficie di mq. 10. Per ogni mq. e per anno (riduzione al 10%):

Categoria prima	€	1,75
Categoria seconda	€	0,88

G) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune. La tassa è determinata con riferimento a una superficie non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente è calcolata in ragione del 10%.

Se i medesimi risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati, si applica la riduzione al 10%:

Categoria prima	€	1,75
Categoria seconda	€	0,88

H) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata nella lettera A.

I) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D. Lgs. n° 507/93. La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni km. lineare o frazione e per anno € 258,23

L) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi. La tassa è dovuta nella misura annua complessiva di € 25,82 a prescindere dalla consistenza delle occupazioni.

M) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi. Per ogni apparecchio e per anno:

Categoria prima	€ 10,32
Categoria seconda	€ 5,16

N) Distributori di carburante: occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 mq. Per ogni distributore e per anno:

Categoria prima	€ 30,96
Categoria seconda	€ 15,48

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri ed alle tariffe normali.

O) Occupazioni con seggiovie e funivie:

Tariffa annua fino a 5 km. lineari	€ 51,65
Eccedenza: per ogni km. o frazione	€ 10,33

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico. Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima	€ 1,04
Categoria seconda	€ 0,52

Per le occupazioni di cui alle successive lettere B) E) F) G) la tariffa si applica con suddivisione in fasce orarie:

Cat. I	dalle ore 08	alle ore 12	€ 0,15 orarie/mq.
	dalle ore 12	alle ore 08	€ 0,02 orarie/mq.
Cat. II	dalle ore 08	alle ore 12	€ 0,08 orarie/mq.
	dalle ore 12	alle ore 08	€ 0,01 orarie/mq.

Per le occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 25%.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 gg. la tariffa è ridotta del 20%.

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% con l'osservanza delle norme di cui all'art. 27 del presente regolamento.

B) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto: le tariffe di cui alla precedente lettera A) sono ridotte del 50%

Cat. I	dalle ore 08	alle ore 12	€ 0,08 orarie/mq.
	dalle ore 12	alle ore 08	€ 0,01 orarie/mq.
Cat. II	dalle ore 08	alle ore 12	€ 0,04 orarie/mq.
	dalle ore 12	alle ore 08	€ 0,01 orarie/mq.

Per le occupazioni non inferiori a 15 gg. si applica la riduzione del 20%:

Cat. I	dalle ore 08	alle ore 12	€ 0,06 orarie/mq.
	dalle ore 12	alle ore 08	€ 0,01 orarie/mq.
Cat. II	dalle ore 08	alle ore 12	€ 0,03 orarie/mq.
	dalle ore 12	alle ore 08	€ 0,01 orarie/mq.

Per le occupazioni di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione avviene mediante convenzione a tariffe ulteriormente ridotte del 50%:

Cat. I	dalle ore 08	alle ore 12	€ 0,03 orarie/mq.
	dalle ore 12	alle ore 08	€ 0,01 orarie/mq.

Cat. II	dalle ore 08	alle ore 12	€ 0,02 orarie/mq.
	dalle ore 12	alle ore 08	€ 0,01 orarie/mq.

C) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia: le tariffe giornaliere indicate alla precedente lettera A) sono ridotte del 50%

Categoria prima	€ 0,52
Categoria seconda	€ 0,26

Per le occupazioni non inferiori a 15 gg. si applica la riduzione del 20%:

Categoria prima	€ 0,41
Categoria seconda	€ 0,21

Per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%:

Categoria prima	€ 0,21
Categoria seconda	€ 0,10

D) Occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: le tariffe giornaliere indicate alla precedente lettera A) sono ridotte dell'80%. La tariffa oraria è pari a 1/24 della tariffa giornaliera

Categoria prima	€ 0,21
Categoria seconda	€ 0,10

Per le occupazioni non inferiori a 15 gg. si applica la riduzione del 20%:

Categoria prima	€ 0,16
Categoria seconda	€ 0,08

Per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%:

Categoria prima	€ 0,08
Categoria seconda	€ 0,04

E) Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive: le tariffe indicate alla precedente lettera A) sono ridotte dell'80%:

Cat. I	dalle ore 08	alle ore 12	€ 0,03 orarie/mq.
	dalle ore 12	alle ore 08	€ 0,01 orarie/mq.

Cat. II	dalle ore 08	alle ore 12	€ 0,02 orarie/mq.
	dalle ore 12	alle ore 08	€ 0,01 orarie/mq.

Per le occupazioni non inferiori a 15 gg. si applica la riduzione del 20%:

Cat. I	dalle ore 08	alle ore 12	€ 0,03 orarie/mq.
	dalle ore 12	alle ore 08	€ 0,003 orarie/mq.
Cat. II	dalle ore 08	alle ore 12	€ 0,015 orarie/mq.
	dalle ore 12	alle ore 08	€ 0,001 orarie/mq.

Per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%:

Cat. I	dalle ore 08	alle ore 12	€ 0,03 orarie/mq.
	dalle ore 12	alle ore 08	€ 0,01 orarie/mq.
Cat. II	dalle ore 08	alle ore 12	€ 0,02 orarie/mq.
	dalle ore 12	alle ore 08	€ 0,01 orarie/mq.

F) Occupazioni con autovetture ad uso privato su aree a ciò destinate dal Comune: le tariffe indicate alla precedente lettera A) sono ridotte del 30%:

Cat. I	dalle ore 08	alle ore 12	€ 0,11 orarie/mq.
	dalle ore 12	alle ore 08	€ 0,014 orarie/mq.
Cat. II	dalle ore 08	alle ore 12	€ 0,06 orarie/mq.
	dalle ore 12	alle ore 08	€ 0,007 orarie/mq.

Per le occupazioni non inferiori a 15 gg. si applica la riduzione del 20%:

Cat. I	dalle ore 08	alle ore 12	€ 0,09 orarie/mq.
	dalle ore 12	alle ore 08	€ 0,012 orarie/mq.
Cat. II	dalle ore 08	alle ore 12	€ 0,043 orarie/mq.
	dalle ore 12	alle ore 08	€ 0,006 orarie/mq.

Per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%:

Cat. II	dalle ore 08	alle ore 12	€ 0,043 orarie/mq.
	dalle ore 12	alle ore 08	€ 0,006 orarie/mq.
Cat. II	dalle ore 08	alle ore 12	€ 0,022 orarie/mq.
	dalle ore 12	alle ore 08	€ 0,003 orarie/mq.

G) Occupazioni con tende e simili: le tariffe indicate alla precedente lettera A) sono ridotte del 70%:

Cat. I	dalle ore 08	alle ore 12	€ 0,046 orarie/mq.
	dalle ore 12	alle ore 08	€ 0,006 orarie/mq.
Cat. II	dalle ore 08	alle ore 12	€ 0,023 orarie/mq.
	dalle ore 12	alle ore 08	€ 0,003 orarie/mq.

Per le occupazioni non inferiori a 15 gg. si applica la riduzione del 20%:

Cat. I	dalle ore 08	alle ore 12	€ 0,037 orarie/mq.
	dalle ore 12	alle ore 08	€ 0,005 orarie/mq.
Cat. II	dalle ore 08	alle ore 12	€ 0,018 orarie/mq.
	dalle ore 12	alle ore 08	€ 0,002 orarie/mq.

Per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%:

Cat. I	dalle ore 08	alle ore 12	€ 0,018 orarie/mq.
	dalle ore 12	alle ore 08	€ 0,002 orarie/mq.
Cat. II	dalle ore 08	alle ore 12	€ 0,009 orarie/mq.
	dalle ore 12	alle ore 08	€ 0,001 orarie/mq.

H) Occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. n° 507/93: la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Dette occupazioni effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento all'unità di misura superiore.

I) Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo di cui all'art. 47 del D. Lgs. n° 507/93:

Fino a 30 gg.	fino a 1 km. lineare	€	5,16
	oltre a 1 km. lineare	€	7,75
Oltre 30 gg. e fino a 90 gg. (+30%)	fino a 1 km. lineare	€	6,71
	oltre a 1 km. lineare	€	10,07
Oltre 90 gg. e fino a 180 gg. (+50%)	fino a 1 km. lineare	€	7,75
	oltre a 1 km. lineare	€	11,62
Oltre 180 gg. (+100%)	fino a 1 km. lineare	€	10,33
	Oltre a 1 km. lineare	€	15,49

L) Altre occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo: le tariffe di cui alla lettera A) sono ridotte del 50%.